



REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TECNICHE

Regolamento in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023

Il presente Regolamento è stato approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 189 del 6/11/2025.

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Quantificazione delle risorse per le attività tecniche	2
Art. 3 - Criteri per la destinazione delle risorse alle attività tecniche	2
Art. 4 - Modifiche contrattuali	4
Art. 5 - Quantificazione delle risorse per le attività tecniche	4
Art. 6 - Attività tecniche incentivabili	5
Art. 7 - Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore, Accordo quadro	6
Art. 8 - Quota Innovazione	6
Art. 9 - Maturazione dell'incentivo	7
Art. 10 - Individuazione del gruppo di lavoro	8
Art. 11 - Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro	8
Art. 12 - Accertamento delle attività svolte	9
Art. 13 - Riduzione della quota Incentivo	10
Art. 14 - Quantificazione definitiva dell'incentivo	11
Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo	12
Art. 16 - Quote incentivo non distribuite	12
Art. 17 - Decorrenza e disciplina transitoria.....	12
Art. 18 - Entrata in vigore.....	13

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione degli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”).
2. Ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 5 del presente Regolamento, le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti destinano alle attività tecniche risorse finanziarie fino al 2% modulate sull'importo delle opere, lavori, servizi e forniture posti a base della procedura di affidamento a valere sugli stanziamenti del quadro economico relativi ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. L'80% delle risorse di cui al comma 2 (di seguito “quota incentivo”) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il personale dipendente (compresi gli incaricati di elevate qualificazioni) e dirigente che svolge le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 al Codice e al successivo art. 6, con le modalità e i criteri previamente definiti dalla contrattazione collettiva integrativa.
4. La restante quota del 20% delle risorse di cui al comma 2 (di seguito quota innovazione”), escluse le risorse finanziarie che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata agli utilizzi stabiliti dall'art. 45 commi 6 e 7, del Codice riguardanti, rispettivamente, acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, formazione e oneri assicurativi a favore del personale che svolge attività tecniche.

Art. 2 - Quantificazione delle risorse per le attività tecniche

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alle attività tecniche relativo a ciascun intervento (di cui l'80% da destinare alla quota incentivo e il 20% alla quota innovazione), comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, è determinato sulla base dell'importo dei lavori, servizi e forniture previsto per i singoli affidamenti, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione\affidamento.
2. Le risorse sono quantificate e inserite in apposita voce del quadro economico al momento dell'approvazione del progetto, ovvero della determinazione a contrarre, e accantonate mediante impegno al momento della conclusione dell'affidamento; è compito e responsabilità del dirigente preposto alla struttura competente assicurare la corretta quantificazione e l'accantonamento delle risorse.
3. Le risorse come sopra stanziate e accantonate, sono inserite nel Fondo del salario accessorio al momento dell'accertamento delle attività svolte, rilevato secondo le modalità del successivo art. 12. Gli incentivi sono infine quantificati e liquidati secondo la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva integrativa e dal presente Regolamento.

Art. 3 - Criteri per la destinazione delle risorse alle attività tecniche

1. L'inserimento dell'intervento nel Programma triennale dei lavori pubblici costituisce il presupposto per la destinazione delle risorse alle attività tecniche e per la loro successiva ripartizione tra quota incentivo e quota innovazione.
2. Per lavori e opere di valore stimato fino a 150.000 euro non inseriti nel Programma triennale

3. delle opere pubbliche, il presupposto per la destinazione delle risorse alle attività tecniche è costituito dal provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o di uno dei livelli successivi di progettazione, qualora il precedente sia omesso; in tali casi non compete l'incentivo per le attività relative alla programmazione. Gli interventi relativi a lavori di manutenzione sono incentivabili solo se caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione. La particolare complessità è sempre presupposta in presenza di interventi manutentivi che necessitino di un'attività di progettazione.
4. Per servizi e forniture di valore stimato fino a 140.000 euro non inseriti nel Programma triennale degli acquisti di forniture di beni e servizi il presupposto per la destinazione delle risorse alle attività tecniche è costituito dal provvedimento di approvazione del livello unico di progettazione di cui all'allegato I.7 del Codice e qualora sia necessaria la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) diverso dal RUP¹. In tali casi non compete l'incentivo per le attività relative alla programmazione.
5. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, il dirigente indica le motivazioni della nomina di un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP con riferimento all'allegato II.14 art. 32 del Codice².
6. Nei casi di adesione a convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di utilizzo di altri strumenti di acquisto, per il personale dell'ente che vi aderisce l'incentivo potrà essere erogato per le attività di cui all'art. 6 ad eccezione delle lettere b), c), e) i), rimanendo in ogni caso escluse le attività relative a forniture senza posa in opera. Il presente comma non si applica alle convenzioni aggiudicate dal Soggetto aggregatore della Città metropolitana di Bologna. Per tali convenzioni le risorse sono quantificate al momento dell'adesione con riferimento all'importo di quest'ultima, già al netto del ribasso.
7. Per gli Accordi quadro di cui all'art. 59 del Codice, le risorse sono quantificate al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi e l'importo dell'incentivo è calcolato con riferimento all'importo di questi ultimi già al netto del ribasso.

¹ D. Lgs. 36/2023, All. I.2, art. 8 co. 4: Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14:

² D. Lgs. 36/2023, All. II.14, art. 32:

comma 2: Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Comma 3: sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

8. Sono altresì incentivabili le attività svolte nell'ambito di affidamenti effettuati mediante strumenti di negoziazione definiti all'allegato I.1, art. 3 del Codice.
9. Relativamente alla riconoscibilità dell'incentivo in caso di modifiche contrattuali, si rimanda al successivo art. 4.
10. Fermo restando quanto sopra disciplinato, non incrementano le risorse per attività tecniche i seguenti interventi:
 - a. contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 del Codice);
 - b. lavori forniture e servizi in autoproduzione ai sensi dell'art. 7 del Codice;
 - c. servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro;
 - d. servizi e forniture di importo compreso tra 40 mila e 500 mila euro qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) coincida con il RUP;
 - e. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
11. Le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a incrementare le risorse per le attività tecniche secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e incremento dei costi rispetto all'importo a base dell'affidamento. Le risorse sono calcolate sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originariamente previste e dovranno essere precisamente quantificate nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 4 - Modifiche contrattuali

1. Anche qualora i documenti di gara prevedano lavori, servizi o forniture opzionali di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, le risorse per attività tecniche sono determinate sull'importo a base dell'affidamento, al netto delle opzioni. Il riconoscimento delle ulteriori somme avviene con il provvedimento di esercizio delle opzioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 10 le risorse sono calcolate sull'importo delle maggiori opere/servizi/forniture eseguite rispetto al contratto originario.

Art. 5 - Quantificazione delle risorse per le attività tecniche

1. Nella determinazione dirigenziale di approvazione dell'intervento, il dirigente competente (inteso come il dirigente al quale il PEG affida la realizzazione dell'intervento), quantifica le risorse da destinare alle attività tecniche sulla base delle seguenti percentuali assegnate a ciascun scaglione da calcolare cumulativamente:

Valore a contratto				LAVORI	SERVIZI	FORNITURE
da	€ 40.000	a	€ 499.999,99	2,00%	2,00%	2,00%
da	€ 500.000,00	a	€ 999.999,99	1,85%	1,30%	1,30%
da	€ 1.000.000,00	a	€ 4.999.999,99	1,75%	0,90%	0,90%
da	> = € 5.000.000,00			1,70%	0,50%	0,50%

2. Nel caso di Accordo quadro le percentuali, calcolate al netto del ribasso, sono abbattute del 25%.

3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art. 14 comma 21 del Codice e pertanto le quote si riferiscono al tipo di affidamento che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso la quota dell'incentivo è calcolata sull'importo a base di gara decurtato dell'importo riferito ai contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.

Art. 6 - Attività tecniche incentivabili

1. L'80% delle risorse (Quota incentivi) è destinata ad incentivare esclusivamente le attività di cui all'allegato I.10 del Codice di seguito indicate svolte dal personale individuato nel gruppo di lavoro:
- a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. responsabile unico di progetto; tale attività si considera comprensiva dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione del contratto, nonché dell'attività di vigilanza/gestione delle convenzioni del Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco Anac o degli Accordi quadro, nonché delle attività svolte come stazione appaltante qualificata;
 - c. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) per le attività di cui alla lettera b;
 - d. verifica preventiva di progettazione ai fini della validazione;
 - e. predisposizione dei documenti di gara e di affidamento (per il Soggetto Aggregatore comprende l'attività di raccolta dei fabbisogni e approfondimento merceologico);
 - f. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - g. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - h. redazione del progetto esecutivo;
 - i. redazione del progetto (livello unico) per servizi e forniture;
 - j. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - k. direzione dei lavori;
 - l. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - m. direzione dell'esecuzione;
 - n. collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p. collaudo tecnico-amministrativo (ove necessario)
 - q. regolare esecuzione;
 - r. verifica di conformità;
 - s. collaudo statico (ove necessario);
 - t. coordinatore dei flussi informativi (solo per lavori svolti con metodologia BIM a partire dal 31/12/2024).
2. Per collaboratori dei soggetti indicati ai punti precedenti, si intende il personale che, in rapporto alla singola attività tecniche, anche non ricoprendo responsabilità, svolga materialmente una parte significativa dell'attività stessa.

Art. 7 - Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore, Accordo quadro

1. In caso di affidamento mediante Soggetto Aggregatore a detto soggetto sono destinate le risorse individuate dall'ente aderente per le attività di cui all'art. 6, comma 1 lett. b), c), e) i) e nel limite del 25% dell'incentivo complessivo. Dette risorse sono portate in detrazione da quella spettanti al personale dell'ente aderente, inteso anche come altro settore\area della Città metropolitana
2. In caso di affidamento in adesione a convenzione del Soggetto Aggregatore (SA), le risorse per attività tecniche sono destinate per l'80% agli incentivi del gruppo di lavoro e ripartite tra i collaboratori, ciascuno per le attività di rispettiva competenza di cui al precedente art. 6, in applicazione dei criteri e delle percentuali stabilite per ciascuna attività dal Contratto collettivo integrativo. Il restante 20% viene destinato alle finalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Per i fini di cui al comma precedente, le risorse per le attività tecniche sono quantificate in fase di predisposizione degli atti di adesione alla convenzione e l'ente aderente provvede ad inserirlo nel relativo quadro economico.
4. Per quanto riguarda l'attività di Soggetto Aggregatore, per l'importo destinato ad incentivo inserito nel quadro economico, potranno essere utilizzati i finanziamenti previsti dal Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora siano espressamente destinabili al finanziamento degli incentivi tecnici per le attività svolte dai Soggetti Aggregatori stessi, anche a rimborso degli incentivi già versati dagli enti di cui ai commi precedenti.
5. In caso di procedura curata in qualità di Stazione appaltante qualificata designata da Anac o per accordo di collaborazione, le risorse per le attività tecniche individuate nel quadro economico dell'ente aderente sono destinate per l'80% agli incentivi del gruppo di lavoro e ripartite tra i collaboratori, ciascuno per le attività di rispettiva competenza, di cui al precedente art. 6, in applicazione dei criteri e delle percentuali stabilite per ciascuna attività dal Contratto collettivo integrativo. Il restante 20% viene destinato alle finalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 36/2023, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture mediante Accordo quadro e successivi Contratti attuativi, le risorse destinate alle attività tecniche quantificate ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento e impegnate nei quadri economici di ciascun contratto attuativo, sono destinate per l'80% alla quota incentivi e per il restante 20% alla quota innovazione. In applicazione dei criteri e delle percentuali stabilite dal Contratto collettivo integrativo, la quota incentivi è destinata per il 90% al personale addetto alle attività relative ai Contratti attuativi e per il 10% al personale addetto alle attività dell'Accordo quadro.

Art. 8 - Quota Innovazione

1. Ai sensi dell'art. 45 commi 6 e 7 del Codice, il 20% delle risorse per attività tecniche (quota innovazione), incrementata da incentivi non distribuiti secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge attività tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 9 - Maturazione dell'incentivo

1. Il diritto all'incentivo matura con riferimento ai seguenti momenti:
- a) Al momento dell'adozione dell'atto di affidamento lavori\servizi\forniture per le attività di:
- Programmazione della spesa per investimenti;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - verifica della progettazione ai fini della validazione (solo per i lavori);
 - redazione del progetto (livello unico) per servizi e forniture
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - RUP e collaboratori per la fase di progettazione
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - RUP e collaboratori per la fase di affidamento;
 - coordinatore dei flussi informativi per le fasi di progettazione e affidamento.
- b) Al momento dell'approvazione del collaudo/CRE o alla verifica di conformità per le attività di:
- RUP e collaboratori per le fasi diverse dalla progettazione e dall'affidamento (fase di esecuzione);
 - direzione lavori o direzione esecuzione (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere, collaboratori) (vedi art. 6, c.1, lett. e);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - regolare esecuzione;
 - collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo /CRE o verifica di conformità (vedi art. 6, c.1, lett. f);
 - coordinatore dei flussi informativi per le fasi di esecuzione.
2. In caso di contratti di servizi o forniture di durata stimata oltre l'anno, l'incentivo relativo alle attività di Rup per le fasi diverse dall'affidamento, ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto ufficio di direzione lavori e, collaudo (ove ricorra la verifica di conformità in corso d'opera), matura, anche per i relativi collaboratori, al 31 dicembre di ogni anno di durata del contratto, in misura proporzionale ai pagamenti effettuati annuali.
3. In caso di contratti di lavori di durata stimata oltre l'anno, l'incentivo relativo alle attività di Rup per le fasi diverse dall'affidamento, ufficio di direzione lavori e, collaudo (ove ricorra in corso d'opera), matura, anche per i relativi collaboratori, al 31 dicembre di ogni anno di durata dei

lavori, in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, decurtato di una quota del 20%, che sarà maturata a collaudo finale.

4. In caso di Accordi quadro, gli incentivi maturano secondo i principi di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento al singolo Contratto attuativo.

Art. 10 - Individuazione del gruppo di lavoro

1. Per ciascun lavoro, servizio e fornitura avente i requisiti previsti dal presente Regolamento, il dirigente competente (ossia il dirigente che ha le risorse da PEG), individua preventivamente, con apposito provvedimento, su proposta del RUP e sentiti i dirigenti delle strutture coinvolte, la struttura tecnico-amministrativa incaricata di realizzare lo specifico intervento. Ogni altro eventuale dirigente coinvolto comunica al dirigente competente i nominativi dei propri collaboratori, evidenziando le attività da svolgere e la correlazione con quelle incentivabili. Il provvedimento deve indicare:
 - a. il lavoro, servizio o fornitura da realizzare e il relativo programma di finanziamento;
 - b. l'importo presunto posto a base dell'affidamento dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'IVA e l'importo della quota incentivo determinato ai sensi del presente Regolamento;
 - c. il nominativo, la categoria e il profilo professionale dei dipendenti incaricati e le relative attività da svolgere;
 - d. le aliquote da destinare alle singole attività del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate dalla contrattazione integrativa, graduate in funzione delle responsabilità assunte, della complessità e della professionalità collegate allo svolgimento delle attività;
 - e. le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne.
2. Il personale incaricato deve essere in possesso delle necessarie abilitazioni e competenze professionali. L'incarico può riguardare il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time.
3. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate;
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
6. Il dirigente è tenuto ad assicurare il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 11 - Sostituzione di un componente del gruppo di lavoro

1. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente dando conto delle esigenze sopraggiunte con apposita determinazione, nella quale è dato atto delle attività già espletate e dei soggetti cui sono imputate e di quelle trasferite ad altri componenti del gruppo. Le modifiche devono essere comunicate al personale interessato.

2. Nella circostanza motivata di sostituzione di uno dei componenti originari del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta, come attestato dal dirigente.

Art. 12 - Accertamento delle attività svolte

1. Il dirigente preposto alla struttura competente - sentito il RUP e previo accertamento delle attività svolte effettuato dal dirigente di riferimento dei singoli componenti del gruppo di lavoro - accerta, motivando adeguatamente, le specifiche attività svolte dal personale e la qualità dell'apporto individuale prestato. Qualora il dirigente abbia svolto attività riferite al RUP e/o abbia svolto altre attività incentivabili, all'accertamento provvede un altro dirigente incaricato dall'amministrazione.
2. Al fine dell'accertamento, ogni anno entro le scadenze previste per la liquidazione di quote di incentivo il RUP, sentito il direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento di gara, fornisce al dirigente tutte le informazioni necessarie, proponendo la quota di incentivo spettante a ciascuna unità di personale tenuto conto dell'atto di costituzione del gruppo di lavoro e di eventuali successive modifiche, in funzione dell'apporto individuale effettivo; comunica inoltre gli eventuali scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui agli atti (costituzione del gruppo di lavoro, approvazione del progetto esecutivo, contratto...).
3. Il dirigente competente all'accertamento tiene altresì conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività assegnata a ciascuno;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della complessità dell'attività assegnata;
 - d) della competenza e professionalità dimostrate;
 - e) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo;In ogni caso il personale che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi è escluso dall'incentivazione.
4. Relativamente alle singole attività, l'accertamento è positivo nei seguenti casi:
 - a) programmazione della spesa: rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall'art. 37 del Codice;
 - b) progettazione lavori: superamento, con esito positivo, della verifica nei tempi concordati;
 - c) progettazione servizi e forniture: conclusione in tempo utile per l'avvio della procedura di affidamento nei tempi concordati;
 - d) affidamento: redazione e controllo degli atti necessari all'affidamento svolti entro i termini preventivamente concordati, al netto dei tempi necessari per riscontrare le eventuali richieste di integrazione fatte al RUP;
 - e) RUP: rispetto dei tempi e costi previsti nel progetto e nei suoi allegati;
 - f) verifica preventiva dei progetti (nel caso di lavori): mancanza di errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
 - g) direzione lavori e collaudo direzione dell'esecuzione e verifica di conformità: rispetto dei tempi e costi contrattuali.
5. Non influiscono sull'accertamento ritardi e costi non imputabili al personale coinvolto dovuti a:
 - a) modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
 - b) sospensioni di cui all'art 121 del Codice;

- c) inadempimenti della ditta appaltatrice;
 - d) modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
 - e) eventi eccezionali e imprevedibili.
6. L'esito dell'accertamento è complessivamente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili al personale incaricato. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con maggiorazione dei tempi o dei costi superiore al 65%, secondo la disciplina del successivo art. 13.
 7. L'accertamento è parzialmente positivo in tutti gli altri casi intermedi disciplinati al comma 1 dell'art. 13.
 8. Nel caso di accertamento negativo o parzialmente positivo, il dirigente comunica per iscritto gli errori e i ritardi, e valuta le giustificazioni presentate dal dipendente prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
 9. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato. Sono esclusi in ogni caso dall'incentivo i soggetti responsabili delle attività che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza.
 10. Il dirigente competente dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dai successivi articoli 13 e 14, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.

Art. 13 - Riduzione della quota Incentivo

1. Qualora durante l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale attività l'incentivo è ridotto di una quota percentuale come determinata nella tabella 1.
2. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei contratti di lavori o un aumento dei costi inizialmente previsti, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice³ - ovvero siano dovuti a errori imputabili al RUP, al direttore lavori e loro collaboratori e al collaudatore, se individuato - l'incentivo riferito al direttore lavori e al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella 1.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice al/i responsabile/i sarà corrisposto un incentivo ridotto delle quote percentuali come determinate nella successiva tabella 1.
4. Qualora durante l'affidamento di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase l'incentivo è ridotto di una quota percentuale come determinata nella tabella 1.

³ L'art. 120 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) regola la modifica dei contratti in corso di esecuzione e individua le circostanze per cui un contratto può essere modificato senza una nuova procedura di gara, anche se il valore della modifica supera certe soglie. Le modifiche possono avvenire se sono previste in clausole chiare della documentazione di gara (lettera a), per la necessità di lavori o servizi supplementari non previsti (lettera b), per varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedibili (lettera c), o in seguito alla sostituzione dell'appaltatore (lettera d).

5. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, o un aumento dei costi inizialmente previsti, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo, riferito al direttore dell'esecuzione, al RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota percentuale come determinata nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempo contrattuale / programmato	Entro il 20%	10%
	Dal 21% al 40%	30%
	Oltre il 40%	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 14 - Quantificazione definitiva dell'incentivo

1. A seguito dell'accertamento delle attività svolte, viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da liquidare al personale secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, purché vi sia stato l'affidamento.
3. Non influiscono sulla spettanza dell'incentivo eventuali interruzioni del procedimento, salvo il caso che l'interruzione dipenda da errori nell'espletamento delle attività.
4. Su proposta del RUP, il dirigente competente predispone, nel primo semestre dell'anno, il consuntivo delle fasi realizzate nell'anno precedente accertando le attività svolte da ciascun dipendente rispetto a quelle previste, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista e i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni sulla base delle specifiche di cui all'art. 12.
5. A seguito dell'accertamento il dirigente, anche su proposta del RUP, può modificare la ripartizione dell'incentivo stabilita in via preventiva, a fronte di una diversa, reale ripartizione degli impegni, dei carichi di lavoro e delle responsabilità riscontrati nel procedimento.
6. L'esito dell'accertamento delle attività svolte e le motivazioni che hanno determinato l'ammontare dell'incentivo spettante vengono comunicati al personale interessato che potrà richiedere chiarimenti in merito ai criteri di ripartizione dell'incentivo.
7. Preventivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di riparto, il dirigente competente acquisisce il parere obbligatorio del Responsabile del Personale in ordine alle verifiche sul rispetto del presente Regolamento e del Contratto collettivo integrativo sui criteri di riparto degli incentivi per le attività tecniche.
8. La determinazione di ripartizione dell'incentivo deve contenere:
 - a. l'individuazione nominativa delle singole figure che hanno svolto le attività;
 - b. la definizione della quota complessiva dell'incentivo;
 - c. la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;

d. le eventuali quote non distribuite.

9. Qualora il dirigente abbia ricoperto le funzioni di RUP e/o abbia svolto altre attività tecniche incentivabili, l'attribuzione dell'incentivo a suo favore viene disposta da un altro dirigente espressamente incaricato dall'amministrazione.

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo

1. Gli incentivi maturati sono liquidati e corrisposti nei mesi di maggio (per le proposte inviate per il parere del Responsabile del Personale entro il mese di febbraio) e ottobre/novembre (per le proposte inviate per il parere del Responsabile del Personale entro il mese di maggio/giugno), previa determinazione di ripartizione degli incentivi da parte del dirigente competente, eventualmente integrata dalla determinazione del dirigente del Personale, nel caso di corresponsione di incentivi a favore del personale dirigenziale.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno da ciascuna unità di personale, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale⁴. Nel caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento (metodologia BIM), il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo è aumentato del 15%. Tenuto conto che il diritto all'incentivo matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza.
3. Nel caso di incarico a componente o segretario di collegio arbitrale o di collaudatore nell'ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture conferito a personale di altra amministrazione, il 50% del compenso deve essere versato all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a personale di questo Ente, il compenso incassato confluisce nel Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio⁵.

Art. 16 - Quote incentivo non distribuite

1. Le quote parti di incentivo corrispondenti ad attività non liquidabili in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento, determinano l'incremento della quota Innovazione e sono destinate alle finalità indicate all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Determinano inoltre l'incremento della quota Innovazione gli incentivi individuali complessivamente spettanti nel corso dell'anno al personale, anche provenienti da diverse amministrazioni, eccedenti l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo quantificato ai sensi dell'art. 15 co. 2 del presente Regolamento.

Art. 17 - Decorrenza e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica agli interventi la cui pubblicazione del bando di gara ovvero della determina di affidamento diretto ovvero l'invio delle lettere di invito siano avvenuti dal

⁴ Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, IIS, 13° mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile

⁵ Decreto legge 112/2008 art. 61 co. 9 convertito in Legge 133/2008. Si veda al riguardo anche la Corte dei Conti sezione Autonomie n. 12 del 9/3/2015.

- 01/07/2023 e qualora, nell'ambito delle somme indicate nel quadro economico del lavoro\servizio\fornitura, siano state previste e accantonate le risorse per le attività tecniche.
2. Per le procedure di gara, ovvero per le determinate di affidamento diretto pubblicate, o per le lettere di invito inviate fino al 30/06/2023, gli incentivi sono corrisposti in applicazione del Regolamento e dell'Accordo previgenti approvati ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016⁶.
 3. Non sono incentivabili le attività di progettazione svolte fino al 30/06/2023 relative ad affidamenti avviati ai sensi del D. Lgs. 36/2023. A tal fine il dirigente competente attesta i periodi di svolgimento dell'attività di progettazione al fine di determinarne l'eventuale quota incentivabile. La data che attesta la conclusione della progettazione è la verifica del progetto o la relativa determina dirigenziale di approvazione.
 4. Nei confronti dei dirigenti⁷ il presente Regolamento si applica con riferimento agli interventi la cui pubblicazione del bando di gara, invio delle lettere di invito o affidamento diretto sia avvenuta a decorrere dal 31/12/2024 e qualora, nell'ambito delle somme indicate nel quadro economico del lavoro\servizio\fornitura, siano state preventivamente individuate le attività tecniche di competenza dirigenziale. Fino al 30/12/2024 ai dirigenti possono essere erogati incentivi solo nei casi previsti dall'art. 8 comma 5 del Decreto legge n. 13/2023 riguardanti i progetti del PNRR relativi agli anni dal 2023 al 2026⁸.
 5. L'incentivo al personale dirigente relativo ai progetti del PNRR dal 2023 al 2026 ricadenti nel D. Lgs. 50/2016 sono liquidati sulla base del Regolamento per la costituzione del Fondo per le attività tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Le modifiche regolamentari relative ad istituti di applicazione meramente interna all'Ente entrano in vigore contestualmente alla loro approvazione, mentre le disposizioni che hanno efficacia *erga omnes* entreranno in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio telematico.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la costituzione del Fondo per le attività tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

⁶ Regolamento approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 226 del 25/11/2020 ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Contratto collettivo integrativo sui criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche sottoscritto il 23/12/2020 (PG 71536).

⁷ Il comma 4 dell'articolo 45 del Dlgs 36/2023, così come risulta a seguito delle integrazioni disposte con il DL 73/2025, articolo 2, comma 1, lettera a), stabilisce che l'incentivo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

⁸ Art. 8, comma 5, decreto legge 13/2023: per gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.